

Il bonus volumetrico diventa legge

Tratto da Edilizia e Territorio de Il Sole 24 Ore, n. 23 del 9-14 giugno 2008



Venerdì 30 maggio il Consiglio dei ministri ha dato l'ultimo via libera al decreto sull'efficienza nell'uso finale dell'energia e dei servizi energetici.

Il provvedimento, che attua la direttiva 2006/32/CE, rende stabile, a livello nazionale il bonus di cubature per case ad alto tasso di isolamento e rende possibile l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici senza la denuncia di inizio attività, con una semplice comunicazione.

Sono stati imposti parametri di efficienza energetica anche per l'edilizia residenziale pubblica. Riportiamo alcuni dei contenuti più significativi del decreto, mentre il testo integrale può essere scaricato in formato PDF cliccando sul link alla fine dell'articolo.

"...

ART. 11

(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari)

1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

"..."

Qualche chiarimento

Bonus volumetrico e abolizione delle distanze minime solo in cambio di efficienza energetica certificata, mentre il via libera alla semplificazione per l'installazione dei pannelli solari e fotovoltaici si estende anche al minieolico.

Richiesta ancora la Dia per i cosiddetti "tetti storici", giardini e parchi di pregio.

Recuperati i 15 milioni messi a disposizione dalla Finanziaria 2007 per i nuovi edifici super efficienti, mentre potranno attingere al fondo rotativo di 25 milioni dedicato alle Esco (energy saving company) le imprese, anche edili, che si impegneranno nella fornitura di servizi energetici.

Sono queste le novità più importanti contenute nel decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria 32/2006 nella versione licenziata dal Consiglio dei ministri del 30 maggio scorso ("Decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/Cee del Consiglio").

Tra gli obiettivi principali del testo, ora atteso in "Gazzetta Ufficiale", quello di raggiungere l'abbattimento del 10% dei consumi entro il 2016 e di affidare le competenze di Agenzia per l'efficienza energetica all'Enea che avrà proprio il compito di monitorare l'applicazione dei piani di contenimento delle Regioni.

Il testo, scritto dal precedente Governo di centro-sinistra è già oggetto di revisione da parte dell'attuale maggioranza che ha dovuto approvarlo per decorrenza dei termini, ma il premio volumetrico a beneficio di chi costruisce guardando al risparmio energetico non dovrebbe subire cambiamenti. Vediamo nel dettaglio le maggiori novità.

Le cubature

È stato ridimensionato il bonus volumetrico: se nella prima versione del Dlgs veniva concesso senza contropartite, nel testo definitivo approvato dal Consiglio dei ministri l'extramuro non rientra nel computo volumetrico solo se si è in grado di certificare l'abbattimento di almeno il 10% dei consumi rispetto agli standard fissati dal Dlgs 192/2005.

L'attestazione deve avvenire con "le modalità di cui al medesimo decreto legislativo", quindi con la certificazione energetica (dove in vigore) o con l'attestazione nelle altre Regioni.

Oltre ai 30 centimetri standard, ne vengono concessi 25 in più per le pareti e gli elementi di copertura e 15 in più per gli elementi orizzontali intermedi.

Mantenuta la deroga delle distanze minime: in questi casi possono essere superate le misure minime stabilite nei regolamenti edilizi comunali tra edifici, tra l'edificio e la strada e le altezze massime.

Restano inderogabili solo le fasce di rispetto stradali e le distanze ai fini antisismici.

Su queste norme vale il principio della sussidiarietà. In pratica il bonus nazionale si applica fino a quando la Regione non si dota di una sua normativa che però può essere solo migliorativa.

Le autorizzazioni

Scompare la Dia per solare, fotovoltaico e minieolico. Avranno bisogno solo di una comunicazione preventiva al Comune (priva anche della relazione del tecnico) le installazioni di "generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a un metro, nonché gli impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi".

Eccezione fatta per i "tetti storici": rimane la Dia (dichiarazione di inizio attività) per l'installazione di questi impianti nei casi indicati nell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero "le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale".

Efficienza energetica

Sbloccati i 15 milioni di euro messi a disposizione dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 351) per i contributi alla costruzione di edifici super efficienti. La data di inizio dei lavori è stata spostata dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2009 (e quella di fine lavori entro i tre anni successivi) per dare la possibilità di avviare il fondo rimasto inattuato da due anni.

Al via anche il fondo rotativo da 25 milioni di euro a favore delle Esco, ovvero società che forniscono servizi energetici. Ora, grazie all'estensione della definizione di Esco che, nel Dlgs, comprende qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici e ciò facendo accetta un margine di rischio finanziario, l'accesso al fondo sarà consentito a un ampio parterre di imprese, anche edili.

Entro il prossimo 31 dicembre è atteso un decreto del ministero dell'Economia per le modalità operative, in particolare dovrà fissare i tempi di rimborso che comunque non potranno superare i 12 anni, ma partiranno quando gli impianti cominceranno a essere produttivi.

Gli incentivi

Dal 1° gennaio 2009 non potranno essere cumulati gli aiuti statali e quelli regionali. Ma all'ultimo momento sono state previste deroghe che saranno specificate con un futuro decreto interministeriale (Sviluppo economico, Economia e Conferenza unificata) previsto dal Dlgs.

L'Agenzia

L'Enea diventa Agenzia nazionale per l'efficienza energetica con il compito di preparare il piano di rientro del 10% dei consumi energetici entro il 2016 come richiesto dalla direttiva Ue e di attivare il monitoraggio sui piani regionali. Entro sei mesi dall'emanazione del Dlgs l'Agenzia dovrebbe essere operativa e dovranno essere fissati i livelli minimi di risparmio regionali. Nei tre mesi successivi poi le Regioni dovranno adottare provvedimenti per concorrere al raggiungimento di questi obiettivi.

Le modifiche dell'ultima ora nella versione definitiva

Bonus volumetrico. Ristretto il campo di applicazione: maggiori volumi possibili solo se si ottiene una riduzione del 10% dell'indice di prestazione energetica previsto dal Dlgs 192/2005

Semplificazioni. Entra anche il minieolico, accanto a fotovoltaico e solare, tra gli interventi che possono essere avviati solo con una comunicazione preventiva al Comune

Beni culturali. Mantengono la Dia le installazioni di pannelli in parchi, giardini o complessi caratteristici di valore estetico e tradizionale

Sussidiarietà. Le disposizioni del Dlgs saranno in vigore fino all'emanazione dei nuovi regolamenti regionali che dovranno recepirli

Cumulabilità degli incentivi. Ammorbidito il divieto di cumulo di contributi statali e regionali per il risparmio energetico a partire dal 1° gennaio 2009: sarà un decreto a stabilire i limiti

Enea. Diventa l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica con un ruolo di vigilanza sull'applicazione dei piani nazionali e regionali per il risparmio energetico. Le Regioni dovranno conformare i loro piani con gli obiettivi nazionali

Spessori da raggiungere e bonus di volumetria

30 Centimetri

lo spessore standard delle murature esterne, delle tamponature e dei muri portanti

25 Centimetri

è la cubatura in più prevista (ma non computata) per le pareti e gli elementi di copertura in grado di raggiungere una riduzione minima del 10% dell'indice di prestazione energetica previsto del Dlgs 192/2005

15 Centimetri

è il bonus per gli elementi orizzontali intermedi (sempre raggiungendo un abbassamento del 10% dell'indice di prestazione energetica)

Probabili evoluzioni

Marcia indietro sull'Enea, maggiore controllo del ministero dello Sviluppo economico sulla neonata Agenzia per l'efficienza energetica e migliore raccordo tra Stato e Regioni sui temi del risparmio energetico.

Sono appena finiti i lavori sul Dlgs che recepisce la direttiva Ue 32/2006, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri, che già si pensa a come cambiarlo.

Claudio Scajola ha approvato il provvedimento scritto dal suo predecessore Pierluigi Bersani pressato dalle scadenze comunitarie, ma promette di rimetterci le mani in tempi stretti.

"Abbiamo approvato il decreto elaborato nei mesi scorsi – ha detto Scajola – visto che la direttiva europea andava recepita entro il 2 giugno. Il Consiglio dei ministri ha tuttavia concordato di apportare con nuovo provvedimento in una delle prossime sedute alcuni miglioramenti significativi per semplificare ulteriormente le procedure per gli interventi di efficienza energetica ed estendere l'area di applicazione delle agevolazioni per gli impianti di produzione".

Lo strumento normativo sarebbe un altro decreto legislativo che, secondo la legge delega, può intervenire entro 18 mesi dal primo per apportare eventuali modifiche.

Tra i primi obiettivi, secondo i tecnici del ministero dello Sviluppo, ci sarebbe il ridimensionamento del ruolo dell'Enea come Agenzia dell'efficienza energetica con il compito di verificare, anche

attraverso la propria rete territoriale, l'efficacia degli investimenti e il rispetto degli obiettivi di risparmio.

Il ridimensionamento passerebbe – come si legge in una nota ministeriale – attraverso "il rafforzamento della vigilanza e del controllo da parte del Ministero".

L'altro ritocco che, sempre secondo l'entourage tecnico del Ministro, andrà nel nuovo decreto legislativo ha lo scopo di chiarire i rapporti tra Stato e Regioni in materia di efficienza energetica.

Scajola propone un "migliore coordinamento tra lo Stato, che fisserà le linee generali, e le Regioni che le attueranno con proprie norme", forse per sbrogliare l'intrigo di competenze che attualmente hanno tenuto al palo diversi provvedimenti, tra cui anche le linee guida per la certificazione energetica, attese da due anni e non ancora emanate.

Inoltre, il ministro allo Sviluppo propone l'estensione della disciplina agevolata per gli impianti di produzione, alimentati con fonti rinnovabili o cogenerazioni a alto rendimento, da 10 a 20 megawatt elettrici, con facilitazioni agli scambi commerciali, nel rispetto dei principi del mercato e della concorrenza.

Nella lista degli interventi compare anche un ulteriore intervento sul fondo rotativo da 25 milioni a favore delle Esco. Qui, Scajola vorrebbe introdurre maggiori semplificazioni per l'utilizzo dei fondi e intervenire anche sulla disciplina dei "certificati bianchi" (crediti ambientali a vantaggio delle imprese che effettuano investimenti di efficienza) rendendola più snella.

Non sembrerebbe, infine, in agenda un ulteriore intervento sulle coibentazioni e l'isolamento degli edifici o sull'installazione di pannelli solari e fotovoltaici già semplificati dal Dlgs approvato.

Scarica il testo del Decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2006/32/Ce relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 95/76/Ce" su : <http://www.crssoft.it/user/articoli/n60/dlgs300508.pdf>